

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura

2017

7

NUOVA
DIREZIONE
SCIENTIFICA

- Scissione negativa: quali criticità nella ripartizione delle posizioni soggettive?
- La rinuncia al credito da parte del socio è intassabile solo se imputata in conto capitale?
- Scambio di partecipazioni mediante conferimento: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
- Nuovo regime contabile per imprese minori: profili applicativi
- Rinuncia a crediti da parte dei soci nella gestione della crisi d'impresa
- L'IRI: una nuova modalità di imposizione per le imprese
- I profili valutativi nella nuova disciplina dei contratti derivati
- Le attualizzazioni nel framework dei principi contabili nazionali e IFRS
- Titoli: tecniche di revisione

Mensile, Anno 8, n. 7, Luglio 2017 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo FG - 20090 Milanofiori Assago (MI) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Se posso consultare le ultime novità in materia fiscale,

è La Mia **Biblioteca**


La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex.

- Puoi trovare **risposte certe** grazie a **contributi autorevoli** e ad un **motore di ricerca intuitivo e veloce**.
- Puoi **personalizzarla** in base alle tue aree di interesse.
- Puoi consultarla online **ovunque**, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile.
- Puoi **integrarla** a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

E da quest'anno ci sono grandi novità!

- Nuove aree tematiche di carattere fiscale e lavoro, nelle quali i volumi sono disponibili online immediatamente alla data di pubblicazione
- E la "formula sempre aggiornati": la normativa cambia dopo l'uscita del volume? grazie alla formula sempre aggiornati potrai consultare anche tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta

Attiva subito un abbonamento gratuito!



lamiabiblioteca.com

 Wolters Kluwer

Bilancio&imposte

Operazioni straordinarie

Scissione negativa: quali criticità nella ripartizione delle posizioni soggettive?*di Giorgio Piccinini***5**

Sopravvenienze attive

La rinuncia al credito da parte del socio è intassabile solo se imputata in conto capitale?*di Raffaele Artina***13****Reddito d'impresa**

Operazioni straordinarie

Scambio di partecipazioni mediante conferimento: chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*di Giulio Salvi***18**

Contabilità semplificata

Nuovo regime contabile per imprese minori: profili applicativi*di Luca Menicacci***23**

Sopravvenienze attive

Rinuncia a crediti da parte dei soci nella gestione della crisi d'impresa*di Vincenzo Di Pillo e Simone S. Schiavini***31**

Imposte sul reddito

L'IRI: una nuova modalità di imposizione per imprese*di Valeria Russo***39****Principi contabili**

Fair value

I profili valutativi nella nuova disciplina dei contratti derivati*di Alessandro Sura***47**

IAS/IFRS

Le attualizzazioni nel framework dei principi contabili nazionali e IFRS*di Antonella Portalupi***52****BILANCIO
E REDDITO**

D'IMPRESA

EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (Mi)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaROTOLITO LOMBARDA S.p.A.
Via Sondrio, 3 - 20096
Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02.92.195.1**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.085

Fax 02.82.476.801

e-mail: rivista.bilancioreddito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:

Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.itStrada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996. Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano. Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 220,00
Estero - Annuale: € 440,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di in-vio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Revisione&controllo

Revisione legale

Titoli: tecniche di revisione

di Marco Sorrentino

59

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, II Edizione 2017. Nel box "Per approfondimenti", riportato in calce ad ogni articolo, vengono indicati i paragrafi del libro a cui l'articolo fa riferimento. Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda www.ipsoa.it/bilancioereditodimpresa

Scissione negativa: quali criticità nella ripartizione delle posizioni soggettive?

di Giorgio Piccinini (*)

Di recente l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il valore fiscalmente riconosciuto da attribuire alla partecipazione nella beneficiaria di una scissione sia da determinare sulla base del valore corrente del patrimonio netto scisso. La pronuncia è stata vista come un'apertura per una futura modifica del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. al fine di estendere il medesimo criterio di ripartizione proporzionale al valore corrente anche a specifiche posizioni soggettive della scissa che attualmente sono attribuite proporzionalmente al valore contabile del patrimonio scisso. Il contribuente - dopo una ricognizione contabile dell'operazione di scissione negativa - esamina talune casistiche evidenziando come il menzionato adeguamento normativo sarebbe tanto più necessario per regolare correttamente le scissioni negative. Si conclude osservando che, tuttavia, una tale modifica potrebbe avere un effetto negativo per il contribuente circa la possibilità di riporto delle perdite fiscali pregresse della scissa.

Premessa

L'operazione di scissione negativa pone una serie di difficoltà nell'applicazione della disciplina fiscale di cui all'art. 173 del T.U.I.R. Tali criticità derivano essenzialmente dal fatto che la normativa di riferimento mal si adatta alle peculiarità della scissione negativa. Interventi di prassi come la risoluzione n. 12/E/2009 - che ha chiarito il trattamento fiscale della riserva di patrimonio che si origina in capo alla scissa - e la risoluzione n. 52/E/2015 - che ha precisato la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni della beneficiaria sulla base del valore corrente del patrimonio netto a questa attribuito - hanno, in parte, contribuito a chiarire il quadro fiscale di riferimento da applicarsi all'operazione.

Restano, tuttavia, alcune criticità applicative. La principale attiene al criterio di trasferimento delle posizioni soggettive della scissa non connesse a specifici elementi patrimoniali. Si cercherà, nel prosieguo, di focalizzare il tema non solo tentando di valutare l'efficienza dell'attuale criterio di ripartizione di tali posizioni, ma anche cercando di identificare specifici casi di scissione negativa dai quali

emergono particolari criticità nella ripartizione di tali posizioni soggettive. Infatti, sebbene esista una disposizione normativa - il comma 4 dell'art. 173 T.U.I.R. - astrattamente in grado di regolamentare il trasferimento delle posizioni soggettive in ogni caso di scissione, fosse anche negativa, la sua applicazione concreta a quest'ultima sembra tutt'altro che pacifica.

Aspetti civilistici contabili e fiscali dell'operazione di scissione negativa

La legittimità civilistica dell'operazione di scissione negativa

Vale innanzitutto precisare che è ormai pacifico che la definizione di scissione di cui all'art. 2506 c.c. legittima la fattispecie dell'operazione in cui venga ad essere attribuito alla beneficiaria un valore netto contabile negativo,

Nota:

(*) Dottore Commercialista presso Studio tributario e societario-Deloitte

purché tale consistenza abbia valore corrente positivo.

In effetti, nel caso in cui anche il valore corrente del patrimonio netto attribuito fosse inferiore a zero non sarebbe possibile assegnare ai soci della società scissa alcuna partecipazione al capitale sociale della beneficiaria. Al contrario, sarebbero i soci di quest'ultima a dover ricevere una partecipazione nella scissa, da intendersi nell'accezione economica di corrispettivo per l'accollo di debito effettuato dalla beneficiaria. Pur ravvisandosi una motivazione economica nel porre in essere un trasferimento di valore corrente negativo - identificabile appunto nell'accollo di debito - notariato (1) e dottrina (2) ritengono che tale casistica non sia riconducibile nell'alveo delle operazioni di scissione. Sarebbe proprio l'impossibilità di riconoscere ai soci della scissa partecipazioni nell'incorporata che - rappresentando un elemento tipico dell'operazione di scissione come identificata nel Codice civile - escluderebbe l'ammissibilità civilistica di una scissione di patrimonio netto corrente negativo.

Ancora dubbia resterebbe, invece, la necessità di integrare anche l'ulteriore condizione, richiamata tanto dal Notariato del Triveneto quanto dall'OIC 4 (3), che subordina l'ammissibilità della scissione negativa anche alla natura del beneficiario quale soggetto necessariamente preesistente all'operazione. Il dubbio permane in quanto, contrariamente alle posizioni precedenti, il Consiglio del Notariato di Milano (4) ammette la possibilità di scissione di un patrimonio netto contabilmente negativo anche qualora il beneficiario sia una *newco*.

Rappresentazione contabile dell'operazione di scissione negativa

Appurate, in via di sintesi, le limitazioni civilistiche che la scissione negativa incontra, occorre distinguere - con riguardo agli aspetti di carattere economico-contabile - la posizione della scissa rispetto a quella della beneficiaria. Brevemente, il trasferimento di un valore contabile di passività superiore per importo al valore delle attività determina per la scissa la contabilizzazione in contropartita di un riserva di patrimonio netto. L'importo di tale voce sarà, come evidente, esattamente pari al differenziale esistente tra il valore contabile del passivo trasferito e il relativo valore dell'attivo.

Pertanto, come da più parti notato, l'operazione in analisi - qualora abbia carattere di scissione solo parziale - avrebbe l'effetto di patrimonializzare la società scindenda; tale condizione potrebbe, in taluni casi, rappresentare la causa stessa dell'operazione, atteso che il Codice civile prevede per le società di capitali la detenzione di una consistenza minima di capitale.

A ben vedere, in una scissione negativa parziale la ricapitalizzazione non è l'unico effetto contabile per la società scindenda. A questo si aggiunge, infatti, l'effetto di riallineare il valore contabile del patrimonio della scissa al suo valore corrente. Questo risultato è, in primo luogo, determinato proprio dall'incremento del valore contabile del patrimonio netto ottenuto per effetto dell'iscrizione della riserva. In secondo luogo, contribuirebbe al riallineamento del patrimonio netto anche la riduzione del suo valore corrente determinatasi a seguito del trasferimento verso le beneficiarie di un valore netto corrente positivo.

Con riguardo alla beneficiaria, invece, l'operazione di scissione negativa dà sempre luogo ad un disavanzo da scissione in quanto qualsiasi ammontare di capitale emesso dalla beneficiaria, ovvero qualsiasi valore della partecipazione annullata verso la scissa, risulta comunque superiore al valore netto contabile trasferito, in quanto negativo.

Riserva di utile della scissa e disavanzo da scissione della beneficiaria: trattamento fiscale

Come anticipato, alcune tematiche fiscali dell'operazione di scissione negativa risultano risolte in via interpretativa da alcuni pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria. La risoluzione n. 12/E/2009 ha chiarito che la posta di patrimonio netto iscritta da parte della scissa - di cui si è già avuto modo di precisare la formazione contabile - ha natura fiscale di riserva di utile e, pertanto, all'atto

Note:

(1) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 54-2012/I del 30 ottobre 2012.

(2) *Ex multis* M. Di Siena, "La scissione di un patrimonio netto negativo: note minime sulla disciplina civilistico-contabile e sulle relative implicazioni fiscali", in *Rass. trib.*, n. 1/2006, pag. 265.

(3) Cfr. paragrafo 4.3.3 dell'OIC 4.

(4) Cfr. Massima n. 72 del 15 novembre 2005.

dell'eventuale distribuzione, i soci della società scissa sarebbero incisi da tassazione secondo la normativa applicabile alla distribuzione di dividendi. Diversamente, con riguardo alla beneficiaria, la principale tematica si pone in relazione al trattamento fiscale del disavanzo da scissione per il quale rileva in ogni caso la regola generale della neutralità fiscale di cui all'art. 173, comma 2, del T.U.I.R.

In altri termini - similmente ad una qualsiasi operazione di scissione - la ripartizione del disavanzo sul valore contabile delle attività della beneficiaria non sarà dotata di alcun rilievo fiscale. La differenza che si genera tra il valore contabile e il valore fiscale dell'attivo della beneficiaria, generando una necessità di variazioni in aumento nei futuri esercizi, richiederà all'atto della scissione l'iscrizione di un importo di imposte differite passive nella sezione "avere" dello Stato Patrimoniale. Tale importo verrà riassorbito nei successivi esercizi in cui il valore contabile tende a riallinearsi al valore fiscale per effetto degli ammortamenti contabili del maggiore valore dell'attivo.

Diversamente, l'alternativa - e meno ricorrente - modalità di contabilizzazione del disavanzo come perdita in conto economico determinerà l'irrilevanza di tale componente di costo ai fini fiscali mediante l'effettuazione di una ripresa in aumento in sede dichiarativa.

Infine, il disavanzo, come in una qualsiasi operazione di scissione, può essere dotato di rilevanza fiscale mediante la procedura di affrancamento da effettuarsi previo pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 T.U.I.R. Tale possibilità è riconosciuta unicamente qualora il netto patrimoniale trasferito integri la nozione di azienda.

Il valore fiscalmente riconosciuto attribuito alla partecipazione nella beneficiaria

Ulteriore tema rilevante nelle operazioni di scissione negativa inerisce alla valorizzazione del costo fiscalmente riconosciuto da attribuire alle partecipazioni nella beneficiaria.

Come noto, infatti, per effetto della scissione i soci della scissa ottengono partecipazioni nel capitale delle società beneficiarie. Dovrà,

quindi, essere definito un congruo valore fiscalmente riconosciuto da attribuire a tale partecipazione. Il tema non è di scarsa rilevanza in quanto - nell'eventualità di una successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria - la plus/minusvalenza sarà determinata dal differenziale tra valore di realizzo e valore fiscalmente riconosciuto.

Non risulta espresso in via legislativa alcun criterio di individuazione del costo fiscale da riconoscere sulla partecipazione nella società beneficiaria. A tale assenza ha supplito, in prima istanza, la circolare n. 98/E/2000 che richiedeva che si attribuisse alla partecipazione nella beneficiaria una quota del valore fiscale della partecipazione nella scissa proporzionale all'ammontare netto contabile attribuito alla stessa in seguito alla scissione.

L'interpretazione di prassi richiamata poneva, tuttavia, delle criticità proprio con riguardo alla casistica delle scissioni in esame. Per le scissioni negative, tale interpretazione determinava, infatti, che il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella beneficiaria fosse nullo, mentre il medesimo valore riconducibile alle partecipazioni nella scissa restasse inalterato rispetto al suo ammontare *ante* scissione. Tale orientamento, tuttavia, non risulta più attuale.

La risoluzione n. 52/E/2015, infatti - prevedendo che il costo fiscale delle partecipazioni venga ripartito sulla base del valore corrente del patrimonio netto attribuito - postula che anche il valore fiscale delle partecipazioni di una beneficiaria di un netto contabile negativo abbia una consistenza positiva.

Una tale conclusione, sicuramente più confacente alla sostanza economica dell'operazione di scissione negativa, non sembra al momento estendibile alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. con riguardo al trasferimento delle posizioni soggettive non specificamente connesse al patrimonio scisso. Il dato testuale della disposizione vuole, infatti, che il loro trasferimento sia effettuato in via proporzionale al patrimonio netto contabile trasferito.

Ciò - oltre a rappresentare un criterio ampiamente arbitrario - determina alcune criticità tecnico-applicative meglio esposte nel prosieguo.

La scissione negativa e la disciplina del trasferimento delle posizioni soggettive

Come anticipato, nell'ambito di una scissione negativa l'aspetto fiscale maggiormente problematico attiene all'applicazione della disciplina della ripartizione delle posizioni soggettive non connesse ad elementi specifici del patrimonio scisso.

È noto che né la disposizione di cui all'art. 173 del T.U.I.R., né altre disposizioni di carattere fiscale, recano la definizione di posizione soggettiva. A tale mancanza ha supplito l'Amministrazione finanziaria chiarendo che in tale nozione deve ricomprendersi "ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero dispiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta successivi alla scissione" (5).

In altri termini, per posizioni soggettive devono intendersi specifici diritti ed obblighi di natura fiscale che:

- siano presenti in capo alla scissa antecedentemente alla data dell'operazione;
- non risultino rilevabili contabilmente alla data di scissione;
- siano connessi in maniera diretta ed attuale ad elementi patrimoniali della società scissa;
- risultino divisibili fra i differenti soggetti che partecipano alla scissione.

Malgrado, come visto, il dato legislativo non disponga una definizione di posizione soggettiva, lo stesso ne prevede comunque una classificazione con relativa modalità di trasferimento sui soggetti partecipanti alla scissione.

Il comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. distingue, infatti, un primo gruppo di posizioni soggettive costituito da diritti ed obblighi connessi in via diretta a specifici elementi patrimoniali della scissa, a cui si contrappone un secondo insieme di posizioni che non evidenziano tale connessione.

È prevista un'attribuzione delle posizioni del primo gruppo al soggetto destinatario dell'elemento patrimoniale di riferimento; diversamente gli elementi della seconda categoria

devono essere divisi tra le società partecipanti alla scissione sulla base del valore netto contabile loro attribuito.

Rinviando ad altra sede l'esame della regola generale rilevante nell'individuazione della classe di appartenenza della specifica posizione (6), si richiamano solamente alcune delle posizioni soggettive che devono essere ripartite sulla base del patrimonio netto contabile attribuito come:

- le spese di manutenzione eccedenti il limite percentuale fissato dall'art. 102, comma 6, del T.U.I.R.;
- i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, ex art. 165 del T.U.I.R., che non abbiano ancora formato oggetto di scomputo da parte della scissa;
- le perdite fiscali pregresse della scissa;
- le eccedenze di interessi passivi e di ACE della scissa.

La criticità nell'ambito della scissione negativa si riscontra unicamente con riguardo a questa categoria di posizioni soggettive, poiché il dato testuale dell'art. 173, comma 4, del T.U.I.R. escluderebbe che queste ultime possano essere trasferite alla beneficiaria di un valore netto contabilmente negativo.

Ne derivano conseguenze differenti a seconda delle diverse tipologie di scissione. Di seguito se ne analizzano alcune.

In primo luogo, in caso di scissione parziale nella quale a tutte le beneficiarie risulti attribuito un valore netto contabile negativo non può che concludersi che le posizioni soggettive in esame devono permanere integralmente in capo alla scissa.

Diversamente nel caso di scissione totale che attribuisca un valore netto contabile positivo ad una prima beneficiaria e negativo ad una seconda dovrebbe concludersi per il trasferimento integrale delle posizioni soggettive verso la prima beneficiaria.

Le fattispecie suindicate evidenziano tutta la criticità dell'attuale formulazione del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. Infatti, il criterio della ripartizione delle posizioni soggettive sulla

Note:

(5) Cfr. risoluzione 19 marzo 2002, n. 91/E.

(6) Cfr. L. Miele, "Nelle scissioni i crediti d'imposta per agevolazioni alle imprese seguono il bene", in *Bilancio e reddito d'impresa* n. 4/2017.

base del patrimonio netto contabile - pur accettabile in ipotesi di valori correnti scarsamente divergenti dai rispettivi valori contabili - risulta distorsivo in presenza di un'elevata divergenza tra tali valori di cui la scissione negativa è il massimo esempio.

Tale criterio non solo appare, come visto, scarsamente significativo in termini di motivazione economica, ma in alcuni specifici casi sembra anche determinare l'inapplicabilità della disciplina del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R.

Si esemplificano di seguito tali fattispecie che, pur scarsamente ricorrenti, depongono per la completa inefficienza dell'attuale criterio di ripartizione delle posizioni soggettive sulla base del valore contabile del patrimonio netto.

Scissione parziale con attribuzione di netto contabile negativo ad alcune beneficiarie e positivo ad altre

Si consideri il caso di una scissione parziale nella quale venga trasferito un valore netto contabile positivo ad alcune beneficiarie e negativo ad altre. Posto che non dovrebbero essere attribuite posizioni soggettive in capo alle beneficiarie a cui risulti attribuito un valore netto contabile negativo, l'attuale disposizione sembra poco esplicativa, invece, rispetto al metodo di calcolo da seguire per ripartire tali posizioni tra la scissa e le beneficiarie destinatarie di un patrimonio netto positivo.

Il dubbio si pone poiché il dato testuale prevede che l'attribuzione delle posizioni soggettive tra scissa e beneficiarie deve essere effettuata "in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto (della scissa N.d.R.) trasferite o rimate". Nel caso di specie, come segnalato in premessa, la scissa non registrerebbe unicamente una diminuzione del proprio patrimonio netto per effetto dell'attribuzione - verso talune beneficiarie - di un valore di attivo contabile superiore al relativo valore di passivo, ma anche un incremento del proprio patrimonio netto dovuto all'attribuzione - verso le beneficiarie restanti - di passività contabili superiori alle relative attività.

Con il rischio di essere contraddetti si ritiene che l'espressione "quote di patrimonio netto trasferite" dovrebbe ricomprendere - oltre che il trasferimento di patrimonio netto dalla scissa verso le beneficiarie - anche il

trasferimento opposto dalle beneficiarie verso la scissa che rappresenterebbe la conseguenza tipica dell'operazione di scissione negativa.

Pertanto, nel caso di specie, nel definire il corretto ammontare di patrimonio "rimasto" e patrimonio "trasferito" dovrebbe essere considerata anche la posta patrimoniale positiva che si genera a seguito dell'attribuzione a talune beneficiarie di passività contabili superiori alle relative attività.

La fattispecie esaminata dimostra che l'attuale formulazione del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R. risulta tutt'altro che pacificamente applicabile per le scissioni negative e sembrerebbe richiedere una modifica della disposizione al fine di una maggiore chiarezza.

Scissione totale con attribuzione di netto contabilmente negativo ad ogni beneficiaria

Ulteriore casistica, scarsamente ricorrente, è il caso di scissione totale con attribuzione di un valore netto contabile negativo a tutti i soggetti beneficiari dell'operazione. È evidente che a rendere la fattispecie difficilmente realizzabile è il presupposto di tale scenario. Questo richiederebbe, infatti, che la stessa società scindenda detenga *ante* scissione un patrimonio netto inferiore a zero. Tale condizione, pur non coincidendo necessariamente con una situazione in cui anche il capitale economico abbia valore negativo, avrebbe scarso rilievo pratico per le società di capitali in quanto l'art. 2447 c.c. richiederebbe la ricapitalizzazione della società, ovvero la sua trasformazione, ogni qualvolta il capitale sociale si riduca sotto il limite legale e, pertanto, tanto più qualora esso risulti negativo.

Tale casistica sembrerebbe, invece, più facilmente verificabile nell'eventualità in cui la società scissa assuma la qualifica di società di persone le quali operano spesso in situazioni di capitale negativo, posto che per tali soggetti non sussiste alcun obbligo di capitale minimo.

La fattispecie prospettata - sebbene ammissibile per la legislazione civilistica - incontra l'inapplicabilità dell'art. 173, comma 4, del T.U.I.R.

In effetti, l'estinzione del soggetto scisso, congiuntamente all'attribuzione di un netto contabile negativo ad ogni beneficiaria,

determinerebbe la fuoriuscita dal perimetro oggettivo di applicazione di tale disposizione. In questo caso non si avrebbe né un patrimonio contabile positivo rimasto in capo alla scissa, né un valore positivo dello stesso trasferito in capo alle beneficiarie.

A chi scrive sembrerebbe, pertanto, ineludibile - dal momento che la fattispecie non risulta regolata dal comma 4 dell'articolo in esame - che la ripartizione delle posizioni soggettive debba avvenire - nel solo caso di specie e in casistiche similari - per il tramite di un criterio di attribuzione suppletivo. Il criterio maggiormente confacente allo scopo sembra proprio la ripartizione delle posizioni soggettive della scissa sulla base del valore corrente del netto attribuito alle beneficiarie; modalità quest'ultima che, come già anticipato, risulta attualmente valida nell'individuazione del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella beneficiaria.

La necessità di un adeguamento del comma 4 dell'art. 173 del T.U.I.R.

In definitiva, le considerazioni sin qui esposte sembrano rilevare come elementi a supporto della necessità di una modifica del criterio di ripartizione delle posizioni soggettive della scissa non specificamente connesse a determinati elementi patrimoniali. L'attuale criterio di ripartizione di tali posizioni sulla base del valore di netto contabile attribuito alle società partecipanti alla scissione, infatti, non sembrerebbe in grado di regolamentare specifiche fattispecie civilisticamente legittime che attribuiscono un valore di netto contabile negativo.

Lo stesso cambiamento nel criterio di ripartizione delle posizioni soggettive non connesse a specifici elementi del patrimonio scisso sarebbe, peraltro, già stato auspicato da altra dottrina per le operazioni di scissione globalmente intese sulla base di considerazioni di altro ordine (7).

Si cercherà, pertanto, di focalizzare nel prosieguo alcuni degli effetti che una tale modifica potrebbe comportare a livello di trasferimento delle posizioni soggettive non connesse a specifici elementi patrimoniali della scissa e, nello specifico, a livello di riporto delle perdite fiscali della scissa.

Scissione negativa e la disciplina del riporto delle perdite fiscali pregresse della scissa

Le perdite fiscali pregresse della scissa si qualificano come posizione soggettiva non connessa a specifici elementi patrimoniali di questa e, come tale, devono essere attribuite alle società partecipanti alla scissione sulla base del patrimonio netto contabile loro attribuito. Tuttavia - diversamente dalle altre posizioni soggettive - le perdite fiscali pregresse risultano riportabili dalla beneficiaria unicamente previo superamento dei *test* di vitalità e di patrimonio netto di cui al comma 10 dell'art. 173 del T.U.I.R.

L'eventuale modifica del comma 4 dell'art. 173 T.U.I.R. - allo scopo di attribuire le posizioni soggettive proporzionalmente al valore corrente del patrimonio trasferito, in luogo dell'attuale criterio basato sul suo valore corrente - potrebbe, pertanto, incidere per la beneficiaria nel *quantum* di riportabilità delle perdite.

Ciò sarebbe dovuto all'interazione tra la nuova modalità di attribuzione delle posizioni soggettive e il *test* da condurre sul patrimonio netto; diversamente una tale modifica non sembrerebbe condurre a differenti esiti del *test* di vitalità.

Per verificare quanto affermato si confronta l'attuale funzionamento del combinato disposto del comma 4 e del comma 10 dell'art. 173 del T.U.I.R. con la disciplina che si creerebbe nell'eventualità in cui il comma 4 fosse modificato nel senso di una ripartizione delle posizioni soggettive sulla base del patrimonio corrente.

Vale, in primo luogo precisare che il test sul patrimonio netto deve effettuarsi tanto con riguardo alla beneficiaria, quanto con riferimento alla scissa confrontando le perdite fiscali riportabili di entrambe le società con i rispettivi patrimoni netti.

Ai fini che interessano si considera la sola riportabilità delle perdite fiscali pregresse della scissa attribuite alla beneficiaria secondo la regola del comma 4 dell'art. 173 TUIR. Tali perdite non risultano attualmente riportabili

Nota:

(7) Cfr. M. Di Siena, "Segmentazione del costo della partecipazione della società scissa: il primato della *substance over form* si rafforza", in *Rass. trib.*, n. 1/2017, pag. 219.